



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

L'INSERTO 2

QUADERNI DE *IL COMMERCIALISTA VENETO*

Commissione di studio
per uniformare la giurisprudenza
in materia di omologa
di atti societari nel Triveneto

RACCOLTA DEI MAGGIOR P SSIME

AGGIORNAMENTO

II edizione aggiornata 1998



IL COMMERCIALISTA VENETO



OGGETTO SOCIALE

D/25 - Non è possibile che nella specificazione dell'oggetto sociale sia prevista l'attività di intermediazione in genere o commerciale in particolare, senza ulteriori precisazioni, poiché nella prima deve intendersi senz'altro compresa anche l'intermediazione finanziaria e mobiliare, attività riservate a particolari tipi di società, mentre in entrambe è compresa anche l'attività di mediazione vera e propria, che ai sensi di legge non può essere esercitata dai soggetti che commerciano negli stessi prodotti.

Qualora si voglia comunque utilizzare nella specificazione dell'oggetto sociale l'espressione "attività di intermediazione" è necessario precisare che si tratta di intermediazione commerciale e che è esclusa l'attività di mediazione.

D/26 - Le società che hanno per oggetto il lavoro interinale devono avere un capitale sociale minimo di lire 1.000.000.000 o di euro 516.457 (art. 2 let. A L. 196/97).

D/27 - Non è possibile costituire società con oggetto professionale fino a che non sarà emanato il regolamento di attuazione previsto dalla L. 266/97 con esclusione delle società professionali la cui previsione è contenuta in norme speciali (leggi statali o regionali).

(Inserire alla pagina 25 della Raccolta delle Massime)



CLAUSOLA COMPROMISSORIA

K/1 - Le clausole compromissorie devono essere formulate in maniera che risulti chiaramente se si tratta di arbitrato rituale od irrituale e con la precisazione delle materie non compromettibili.

E' comunque illegittimo prevedere una disciplina mista che recepisca in parte la procedura dell'arbitrato rituale e in parte quella dell'arbitrato irrituale.



AMMINISTRATORI

N/17 - Ove si voglia prevedere nello statuto la facoltà di delegare ad uno o più consiglieri o ad un comitato esecutivo tutte o parte delle attribuzioni del consiglio di amministrazione è opportuno precisare che tale facoltà compete esclusivamente al "consiglio di amministrazione" in senso stretto e non anche all'organo amministrativo in generale (comprendendo quindi anche l'organo unipersonale) o all'assemblea dei soci.

(Inserire alla pagina 46 della Raccolta delle Massime)



PRESTITI OBBLIGAZIONARI

M/13 - Le obbligazioni che possono emettere le società cooperative ai sensi dell'art. 58 della L. 448/98 sono esclusivamente quelle ordinarie, restando esclusa per dette società la possibilità di emettere obbligazioni convertibili.

(Inserire alla pagina 43 della Raccolta delle Massime)



(Lettera inedita. Inserire dopo pagina 35 della Raccolta delle Massime)





TRASFORMAZIONE

Q/12 - E' ammessa la trasformazione di una società di capitali in una società di persone anche in presenza di perdite di importo pari o superiore al capitale sociale.

(Inserire alla pagina 50 della Raccolta delle Massime)



COOPERATIVE

U/9 - Nelle piccole società cooperative non è possibile attribuire all'assemblea ordinaria la facoltà di determinare se l'amministrazione della società spetti in concreto ad un organo amministrativo in senso proprio o all'assemblea dei soci. Tale facoltà compete esclusivamente all'assemblea straordinaria che deve operare modificando lo statuto e quindi con una delibera soggetta ad omologa.

(Inserire alla pagina 58 della Raccolta delle Massime)



EURO

Z/1 - Dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 è possibile costituire sia società con capitale denominato in lire che società con capitale denominato in euro. Non è invece possibile costituire società con disciplina mista.

Nel caso che il capitale sia denominato in euro i minimi sono di 100.000 euro per le SPA e di 10.000 euro per le SRL, mentre nel caso in cui il capitale sia denominato in lire rimangono i minimi di lire 200.000.000 per le SPA e di lire 20.000.000 per le SRL.

Per particolari attività per le quali siano imposti limiti di capitale più elevati si dovrà operare come segue:

a) qualora il limite sia previsto dalla norma in lire e si vuole costituire la società in euro, occorre rispettare il limite in lire rapportandolo all'euro, quindi il capitale espresso in euro dovrà essere almeno pari a detto limite senza possibilità di arrotondamenti per difetto e con la necessità di rispettare nella determinazione del capitale un multiplo di un euro;

b) qualora il limite sia previsto dalla norma in un multiplo del capitale minimo di un determinato tipo di società, per le società che vorranno denominarsi in euro si applicherà il multiplo del capitale minimo previsto in euro, mentre per quelle che vorranno denominarsi in lire si applicherà il multiplo del capitale minimo previsto in lire.

(Lettera inedita. Inserire dopo pagina 60 della Raccolta delle Massime)



**Ritagliate
le pagine
come indicato
e inseritele
nella
Raccolta
delle
Massime
1998**

Dal 1 gennaio 2002 potranno costituirsi solo società il cui capitale sia denominato in euro.

Z/2 - Dal 1 gennaio 1999 è possibile adeguare in euro il capitale sociale di società di capitali già denominato in lire ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 213/98.

Il tutto, trattandosi di società con azioni il cui valore nominale è superiore di lire 200, potrà avvenire senza necessità di verbale di assemblea notarile, ma con semplice deliberazione dell'organo amministrativo, pur con il rispetto dell'art. 2436 del codice civile, e quindi con la necessità di omologa delle suddette deliberazioni. Le stesse regole si applicano, in quanto compatibili, per le società a responsabilità limitata.

Se, viceversa, il valore nominale delle azioni è inferiore a lire 200, ovvero quando si tratta di azioni privilegiate, permane la necessità della deliberazione dell'assemblea straordinaria verbalizzata da notaio.

Z/3 - Fino al 31 dicembre 2001 saranno omologate le società a responsabilità limitata con capitale denominato in euro inferiore o pari a euro 103.291 prive del collegio sindacale, a condizione che ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2488 c.c.

E' comunque raccomandabile l'adozione del collegio sindacale quando il capitale sia pari o superiore a euro 100.000, poiché, anche in costanza delle norme vigenti, si



ritiene che, cessato il regime transitorio, detto limite sarà l'unico compatibile con la sistematica del codice per determinare l'obbligatorietà dell'organo di controllo.

Z/4 - Non è possibile prevedere nell'atto costitutivo e nello statuto di società una disciplina mista che faccia riferimento in alcuni casi all'euro ed in altri alle lire. Ad esempio non è possibile denominare il capitale in euro e contemporaneamente prevedere che le quote danno diritto ad un voto per ogni mille lire di valore nominale

Z/5 - Il versamento dei decimi del capitale sociale deve avvenire, ed essere certificato dagli istituti depositari, nella divisa in cui viene denominato il capitale: lire o euro.

Z/6 - Nelle società a responsabilità limitata il cui capitale sociale è denominato in euro vige il principio in base al quale ogni frazione di quota pari ad un euro ha diritto ad un voto.

Z/7 - Le obbligazioni convertibili debbono essere necessariamente emesse nella stessa divisa in cui è denominato il capitale sociale, mentre le obbligazioni ordinarie possono essere emesse anche in divisa diversa.

**Ritagliate
le pagine
come indicato
e inseritele
nella
Raccolta
delle
Massime
1998**

